

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0135855 27/02/2015 08,13
Mitt. : A.G.C. 4 Avvocatura
Ass. : 530802 UOD tecnico-amm.va LL.PP. Oss...
Classifica : 4.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

U.O.D. Gestione Amministrazione LL.PP.

Responsabile Procedimento

Fortunato + Piu

27 FEB. 2015

Prat. n° 21/2015

Stimola + Dirigente

Giudizio innanzi al TAR Campania

promosso da **Fortunato Marcello**

C / R.C.

Esecuzione giudicato D.I. Tribunale di Napoli n° 6255/13

Si trasmette copia del ricorso per l'esecuzione di giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n° 6255/13 del 17/10/13, emesso dal Tribunale di Napoli Sez. X, notificato alla Regione Campania in data 12/01/2015, già trasmesso alla U.O.D. che legge per conoscenza, la quale ha declinato la propria competenza in materia.

Si invita, pertanto, codesta struttura a far tenere a questa Avvocatura, in uno a tutti i documenti in possesso di codesto Settore, dettagliata relazione attestante lo stato dell'esecuzione, per il successivo inoltro al TAR e/o per l'apprestamento dell'attività di difesa.

Si evidenzia, altresì, che la presente richiesta riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 112 e ss. c.p.a. e che il mancato riscontro potrebbe esporre l'Amministrazione, in caso di condanna, a successivi ulteriori maggiori oneri legati anche alla nomina del commissario ad acta e all'applicazione della misura sanzionatoria di cui all'art. 114 del citato c.p.a., con conseguenti profili di danno all'erario.

IL RESPONSABILE U.O.D. 05

- Avv. Lidia Buondonno -

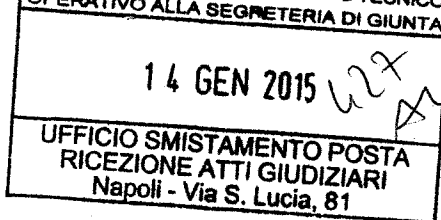
L'AVVOCATO CAPO

- Avv. Maria d'Elia -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes: fol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100]



ECC. MO T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso per ottemperanza ex art. 112 e 113 c.p.a.

per l'Avv. Marcello FORTUNATO (C.F.FRT MCL 68P14 H703J) rappresentato e difeso - giusta procura a margine - dall'**Avv. Antonio CAOLO** (C.F. CLA NTN 74B26 L219D) con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Duomo n. 61 presso lo studio dell'avv. Biagio Matera (ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 089/2574070;

avvmarcellofortunato@pec.ordineforese.salerno.it);

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 6255/2013 del 17.10.2013, non opposto, **nella parte in cui** il Tribunale Ordinario di Napoli ha liquidato "in favore del procuratore antistatario della ricorrente, Avv. FORTUNATO MARCELLO, ... (la somma di) **€ 741,00 per spese e € 1900,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge**";

per l'applicazione della sanzione

ex art. 114 - comma IV, lett. e) c.p.a.;

e per la nomina di un commissario ad acta

in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione intimata.

FATTO

1 - Il Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. X, in data 18.10.2013, ha emesso decreto ingiuntivo n. 6255/2013 con il quale ha ordinato alla "REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., di pagare alla ricorrente, nel termine di giorni

Nomino e costituisco mio difensore e procuratore nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie, istanze di ulteriori provvedimenti, istanze incidentali di sospensione, motivi aggiunti, ricorsi incidentali, l'Avv. Antonio Caolo con il quale elettivamente domicilio in Napoli alla via Duomo n. 61, presso lo studio dell'Avv. Biagio Matera. Inoltre, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esprimo il mio informato consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili

Napoli
e Tale
Chiodi

15 GEN 2015

quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma si Euro 594.000,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data di messa in mora (3/5/12) sino al soddisfo, nonchè le spese della presente procedura che si liquidano in favore del procuratore antistatario della ricorrente, Avv. FORTUNATO MARCELLO, in € 741,00 per spese e € 1900,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge ".

3 - Il predetto ricorso, unitamente al decreto, è stato notificato alla Regione Campania in data 11.12.2013 e ricevuto in data 16.12.2013.

4 - Avverso il suddetto decreto ingiuntivo non è stata proposta opposizione dalla Regione Campania, divenendo cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione.

5 - Il suddetto decreto munito di formula esecutiva è stato anche notificato in data 04.07.2014 e ricevuto in data 07.07.2014

6 - Successivamente, la Regione Campania ha provveduto a pagare la somma dovuta al Comune di Giffoni valle Piana.

Non ha, però, provveduto a pagare le spese liquidate *"in favore del procuratore antistatario della ricorrente, Avv. FORTUNATO MARCELLO, in € 741,00 per spese e € 1900,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge".*

7 - Risulta, inoltre, anche decorso il termine dilatorio di 120 gg. dalla notifica del titolo che la legge concede alle PP.AA. per conformarsi al giudicato.

8 - Stante tale inerzia, **protrattasi ormai oltre 11 mesi**, si chiede espressamente all'Ecc.mo Collegio, oltre alla condanna al pagamento di tutte le somme dovute a vario titolo in virtù del

titolo di cui in epigrafe, di fissare una somma di denaro dovuta dalla P.A. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

In materia, di recente il Consiglio di Stato ha avuto modo di statuire che "**l'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicato anche in sede di ottemperanza alle sentenze di condanna della P.A.**" (si cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, **14.05.2012** n. 2744).

E ciò, sul presupposto che "**la misura prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del c.p.a. assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto volta a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento**".

Tale principio è stato ribadito dal G.A. in recentissime pronunce in fattispecie del tutto analoghe, dove ha ritenuto che "seguendo la falsariga della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 14 maggio 2012, n. 2744, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno, per ogni violazione od inosservanza successiva del giudicato, relativo alla suddetta sentenza, la quale va correttamente inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l'istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo.

La misura prevista dall'art. 114 comma 4 lettera e) del c. p. a. va infatti considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p. a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all'art. 614 bis c. p. c. (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento.

*Nel processo amministrativo l'istituto presenta una portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito dalla norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile" (si cfr. T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, **26.02.2014** n. 477; **04.03.2014** n. 513)*

Nella specie, risultano sicuramente sussistenti i presupposti di cui all'art. 114 c.p.a. ove si consideri:

a - la richiesta di parte tramite la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo unitamente al decreto;

b - l'insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative.

Il *quantum* della penalità di mora, in difetto di disposizione sul punto da parte del c.p.a., va rimessa a codesto Ecc.mo T.A.R. secondo il suo prudente apprezzamento, somma da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e fino all'effettivo pagamento ad opera della P.A. o del Commissario *ad acta*, ritenendosi ammissibile sia la nomina di quest'ultimo e sia l'applicazione dell'astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro (su punto, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *quater*, 31.01.2012, n.1080).

10 - In tale esatto contesto, si impone l'intervento di codesto Ecc.mo T.A.R. per l'esatta esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6255/2013 del 17.10.2013, non opposto, **nella parte in cui** il Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. X Civile, ha liquidato "*in favore del procuratore antistatario della ricorrente, Avv. FORTUNATO MARCELLO, ... (la somma di) € 741,00 per spese e € 1900,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge*".

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R. accertare la mancata esecuzione del predetto giudicato e per l'effetto:

a - ordinare alla Regione Campania di adottare tutti gli atti utili e necessari ai fini della corretta ed effettiva esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6255/2013;

b – disporre, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario *ad acta* che provveda in luogo dell'Amministrazione soccombente;

c - fissare, ex art. 114 - comma 4 - lett. e) c.p.a., una somma di denaro, quantificata secondo il prudente apprezzamento di codesto Ecc.mo T.A.R. e tenendo conto anche della persistente impossibilità di esercitare qualsivoglia attività, dovuta dalla P.A. intimata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del decreto ingiuntivo e fino all'effettivo pagamento e/o completa esecuzione di detta decisione;

d – condannare la P.A. al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario;

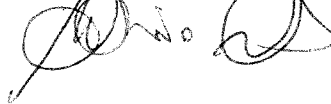
e - condannare, altresì, la P.A. al rimborso del contributo unificato.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/02, si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato nella misura di € 300,00.

Salerno/ Napoli, 09.01.2015

Avv. Antonio CAOLO



RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N.

53

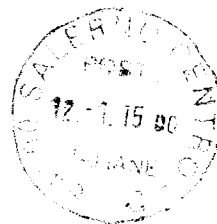
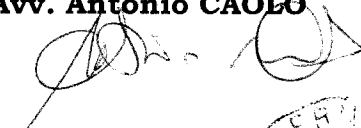
Io sottoscritto Avv. Antonio Caolo in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Salerno del 05.03.2010, previa iscrizione al n. 1/2015 del mio registro cronologico, nella qualità di procuratore dell'Avv. Marcello Fortunato, delega in atti, ho notificato il suesteso ricorso a:

**(Reg. Cron. n. 1/2015) - REGIONE CAMPANIA - IN PERSONA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. - DOMICILIATO PER LA
CARICA PRESSO LA SEDE - VIA S. LUCIA N. 81 - 80132 NAPOLI**

spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76596581152-9 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno/Napoli, 09.01.2015

Avv. Antonio CAOLO



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
del 05/03/2010

Aw Marcello Portunato rappresentato e
difeso dall'Aw Antonio Cardillo con
il quale attualmente dimora in via
delle Vire 200 61010 Co. studio dell'
Aw Giorgio Huber

N. 01/15 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Cardillo

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1 e 2; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi non è presente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente, di età maggiore ai quattro anni, o in mancanza, al portiere dello stabile ed a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Se il piego viene rifiutato, o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi, mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di raccomandata va staccato dal plico e portato in

www.posteitaliane.it

Postaraccomandata

Posteitaliane

12.01.2015

AVV

ID0765965811529 80132

1-PIU11820

Racc. N. 76596581152-9

REGIONE CAMPANIA

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

VIA S. LUCIA 81

(80132) NAPOLI